



COMUNE DI CASELLA  
Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA N. 6/2021

Casella, 14/01/2021

IL SINDACO

**VISTA** la precedente ordinanza n. 1 del 07/12/2021, con la quale si autorizzava lo spostamento temporaneo del mercato settimanale del sabato da Piazzale B. Lauzi a Piazza XXV Aprile/Viale Europa, esclusivamente per il giorno 09/01/2021;

**CONSIDERATA** la precaria situazione venuta a crearsi in seguito alla divisione delle Regioni nelle varie classificazioni in "GIALLA, ARANCIONE o ROSSA", in base ai D.P.C.M. e tenuto conto delle Ordinanze e direttive della Regione Liguria;

**CONSIDERATA** altresì l'impossibilità di prevedere con largo anticipo i cambiamenti di classificazione della Regione Liguria e di emettere tempestivamente in atto le misure per spostare di volta in volta il mercato col fine di non creare confusione né ai lavoratori del mercato né ai cittadini;

**VISTO il Regolamento comunale del Mercato del sabato;**

**VISTE le vigenti normative in materia;**

Tutto ciò premesso

ORDINA

- **LO SPOSTAMENTO TEMPORANEO ALTERNATO** del mercato settimanale del SABATO come segue:

**REGIONE LIGURIA IN ZONA GIALLA:** **Piazza XXV Aprile/Viale Europa**

**REGIONE LIGURIA IN ZONA ARANCIONE:** **Piazzale Bruno Lauzi**

**REGIONE LIGURIA IN ZONA ROSSA:** **CHIUSO**

**Fatta salva l'emanazione di ulteriori disposizioni governative atte a monitorare e/o controllare l'emergenza in corso,**

**resta fermo:**

- l'obbligo per tutti coloro che accedono all'area del mercato, a partire dagli operatori del mercato, di indossare correttamente i dispositivi a protezione delle vie respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26 aprile 2020, sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- l'obbligo per gli operatori del mercato di indossare guanti monouso;
- l'obbligo degli operatori di delimitare, rendendo ben visibile la distanza di 1 metro fronte banco (con bande adesive per terra o catenelle o altri segnali da rimuovere a fine mercato);

- l'obbligo per gli operatori di esercitare la vendita solo sul lato frontale del proprio banco restando inibito sia il servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali;
- l'accesso a numero 2 utenti per ciascun banco presente;
- Il rispetto scrupoloso dell'ubicazione e delle misure del posteggio assegnato da parte degli operatori nello svolgimento della propria attività;

bisognerà inoltre:

- evitare tassativamente ogni forma di assembramento cercando di velocizzare la fase di acquisto;
- evitare di toccare i generi alimentari esposti; nel settore "abbigliamento" gli indumenti potranno essere scelti e toccati autonomamente dalla clientela soltanto con l'utilizzo di guanti usa e getta ovvero previa disinfezione delle mani;
- che gli operatori assicurino, la disponibilità presso ogni banco di sistemi per la disinfezione delle mani.

Al principale accesso mercatale verranno posizionati cartelli in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti, rispettando la distanza di almeno un metro dalle altre persone e non creare assembramenti ai sensi dell' art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in Viale Europa/Piazza XXV Aprile dalle ore 7 alle ore 14 dei suddetti sabati eccetto i veicoli a servizio e di supporto degli operatori di mercato, mezzi di soccorso, le polizie, vigili del fuoco. I veicoli in difetto potranno essere rimossi forzatamente.

Il Comando di Polizia Locale sarà coadiuvato nell'esercizio delle attività di controllo e vigilanza del rispetto delle suddette norme da volontari della Protezione Civile di Casella;

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di euro 3.000,00;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito Internet istituzionale e assicurandone diffusione presso la cittadinanza.

N.B. per quanto non espresso si deve far riferimento al DPCM attualmente in vigore nel rispetto del colore assegnato alla regione di appartenenza e/o alle deroghe previste.

## **INFORMA**

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l'Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

**IL SINDACO  
(Gabriele Reggiardo)**

*copia analogica sottoscritta con firma  
a mezzo stampa predisposta secondo  
l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993*